

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI **COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 EMERGENZA 370/1528554 NUMERO VERDE 800 445052 SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 SITO INTERNET: www.lndpuglia.it PEC: comitatoregionalepuglialnd@pec.it PEC CSAT: appello.puglialnd@pec.it PEC GS: giudice.puglialnd@pec.it PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppisquadra@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023 Comunicato Ufficiale N° 91 del 10 Gennaio 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO **\$** 080.5699011 ™ crInd.puglia01@figc.it

- Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)
- Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)
- Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)
- **Antonella Tondo** (Attività Agonistica LND)
- Giuseppe Sforza (Tesseramento)
- Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)
- Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)
- Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)
- 📤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.) 📞 080.5699013 🖾 a.rossiello@figc.it
- Rosangela Zingarelli (Amministrazione)

- **\$** 080.5699007 ™ d.mancini@figc.it;
- **Complete** \$\mathbb{0} 080.5699002 **Image:** a.schirone@figc.it
- **Complete** \$10,000 € \$10,
- **\$** 080.5699008 **□** a.tondo@figc.it
- \$ 080.5699016 \text{ g.sforza@figc.it}
- **C** 080.5699018 ☑ g.gialluisi@figc.it
- \$ 080.5699020

 s.lucidi@figc.it
- \$ 080.5699001 \square c.laterza@figc.it
- \$\ 080.5699004 \squarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

| DELEGAZIONE | ORARI SETTIMANALI | TELEFONO UFFICIO | E-MAIL UFFICIO |
|-------------|--|------------------|--|
| BRINDISI | LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40 | 0831.529868 | cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it |
| FOGGIA | LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40 | 0881.639409 | cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it |
| LECCE | LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40 | 0832.396007 | cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it |
| MAGLIE | LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40 | 0836.483358 | cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it |
| TARANTO | LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40 | 099.4529018 | cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it |
| BARI | MAR-GIO 13.30-17.00 | 080.5699028 | cplnd.bari@figc.it |
| BAT | MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00 | 0883.481381 | del.trani@lnd.it |

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

| DELEGAZIONE | PEC |
|-------------|--------------------------------------|
| BRINDISI | delegazionebrindisi.puglialnd@pec.it |
| FOGGIA | delegazionefoggia.puglialnd@pec.it |
| LECCE | delegazionelecce.puglialnd@pec.it |
| MAGLIE | delegazionemaglie.puglialnd@pec.it |
| TARANTO | delegazionetaranto.puglialnd@pec.it |
| BARI | delegazionebari.puglialnd@pec.it |
| ВАТ | delegazionebat.puglialnd@pec.it |
| | |

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

| A.S.D. CITTÀ DI OTRANTO | MARTANO DIEGO | nato il 28/09/2007 |
|----------------------------|-----------------------------------|--|
| A.S.D. ARBORIS BELLI 1979 | CAFFÒ DOMENICO DUSHKU KRISTIAN | nato il 08/12/2007 nato il 09/03/2007 |
| A.S.D. GOLEADOR MELENDUGNO | DORIA ENRICO | nato il 10/07/2007 |
| ASD.BS SOCCER TEAM FASANO | GRIECO FRANCESCO | nato il 29/11/2007 |

CALCIO FEMMINILE

A.S.D. PINK ALTAMURA GATTI ANTONELLA nata il 20/12/2008

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Regionale: 1° Torneo "Academy Village"

Organizzato dalle Società: A.S.D. FOOTBALL ACADEMY ANDRIA

Categoria di partecipazione: Esordienti 1° anno – Esordienti misti – Primi calci – Pulcini misti

Periodo di svolgimento: 15 Dicembre 2023

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 Dicembre 2022 ha adottato il seguente provvedimento.

Con reclamo trasmesso il 17.12.2022, preceduto da rituale preannuncio del 12.12.202 e dalla ricezione degli atti di gara, avvenuta il 13.12.2022, la A.S.D. POLIMNIA CALCIO ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 73 del 9.12.2022, con cui il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara del campionato di Eccellenza, disputata il 6.11.2012, con il FOGGIA INCEDIT, ha confermato il risultato di 2-2 conseguito sul campo, rigettando il ricorso della stessa A.S.D. Polimnia, con addebito della relativa tassa sul conto dell'istante.

La reclamante ha censurato la decisione impugnata per un duplice ordine di motivi, di seguito riassunti. In via preliminare, ha contestato che il provvedimento del G.S. sia stato pubblicato in una data successiva

(9.12.2022) a quella in cui è stato adottato (6.12.2022), come risulta dal C.U. n. 73. A dire della reclamante, tale divergenza comporta la nullità del provvedimento stesso, poiché integra la violazione dell'art. 68 comma 3, C.G.S., a mente del quale la decisione viene pubblicata nello stesso giorno in cui è stata adottata.

Nel merito, ha lamentato l'impiego in corso di gara, da parte della Foggia Incedit, del calciatore Cocinelli Giovanni, sull'assunto che questi non aveva finito di scontare la squalifica di due giornate, comminatagli dal G.S., in seguito alla partita di campionato del 16.10.2022 (C.U. n. 46 del 20.10.2022). In particolare, la A.S.D. Polimnia sostiene che la prima delle due partite in cui il calciatore avrebbe dovuto scontare la prima delle due giornate, ovvero quella del 23.10.2022 (Corato Foggia 1946-Foggia Incedit), non aveva acquisito un risultato valido agli effetti della classifica, in quanto la gara era stata sospesa al termine del primo tempo per infortunio dell'arbitro. In conseguenza il calciatore aveva scontato la prima delle due giornate nella successiva gara di campionato del 30.10.2022 e, pertanto, non avrebbe dovuto essere impiegato – come invece avvenuto - in quella del 6.11.2022, disputata contro la Polimnia.

Per quanto innanzi, la reclamante ha richiesto, in via preliminare, la nullità della gravata decisione, per violazione dell'art. 68 c. 3 C.G.S., in combinato disposto con l'art. 13 co. 1 NOIF. In ogni caso la riforma del provvedimento impugnato, per la posizione irregolare del tesserato Coccinelli, con applicazione a carico della Foggia Incedit del risultato di 0-3 in suo favore: il rimborso delle tasse reclamo versate per il doppio grado di qiudizio.

All'udienza tenutasi il 27.12.2022, è comparso per la parte reclamante l'Avv. Giulio De Stratis il quale, previa illustrazione dei motivi di riforma, ha insistito per l'accoglimento del reclamo.

La Corte si è riservata la decisione e, all'esito, ha depositato il relativo dispositivo.

Il ricorso non risulta meritevole di accoglimento, per quanto di seguito evidenziato.

In ordine al primo motivo di ricorso, vero è che l'art. 68 C.G.S. prevede al comma 3 che "la decisione viene pubblicata lo stesso giorno in cui viene adottata", in attuazione della nota e condivisibile esigenza di speditezza che deve contraddistinguere lo svolgimento del processo sportivo. In primo luggo però, è da dubitare che il termine previsto dall'art. 68 del CGS abbia carattere perentorio in senso proprio, atteso che non è prevista alcuna sanzione in caso di mancato rispetto del termine stesso. In ogni caso, la ratio sottesa alla norma non risulta tradita nella fattispecie all'esame, in quanto la riscontrata divergenza non ha inciso sui principi di ragionevole durata del processo di primo grado, né su quelli di parità delle parti e del contraddittorio, nonché sugli altri principi del giusto processo, così come codificati nell'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva Coni. La violazione assunta non si è concretata, in definitiva, in una compressione del diritto alla difesa della reclamante, né ha comportato l'allungamento del giudizio oltre il termine di novanta giorni, prevista nell'ex art. 54 C.G.S. È, infatti, principio acquisito alla giustizia sportiva che la violazione di termini endoprocessuali non rileva laddove il termine complessivo del giudizio sia stato comunque rispettato (in tal senso, tra le altre, cfr. Corte Federale d'Appello FGCI, 28 settembre 2020, n. 23). Si richiama ancora, sull'argomento, la decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. - Sezioni Unite n. 13/2020 del 28 febbraio 2020, qui invocabile per analogia: "Il termine per il deposito delle motivazioni, di cui all'art. 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, invece, non ha natura decadenziale ed è rimesso alla discrezionalità del Presidente del Collegio (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 7 marzo 2017, n. 19). Ne deriva che, in ossequio all'orientamento appena indicato, non si è verificata alcuna violazione di legge".

Rilevato che la riscontrata irregolarità non costituisce violazione dei principi del processo sportivo sopra richiamati e che, del pari, le prerogative di difesa della stessa reclamante non hanno subito indebite compromissioni dal suo compimento, l'eccezione preliminare non appare fondata e, conseguentemente, non può essere accolta.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso e, quindi, nel merito della irregolarità della posizione contestata al calciatore Cocinelli della Foggia Incedit, la posizione della reclamante non appare supportata dallo stesso quadro normativo da essa evocato. La fattispecie è sussumibile, come ritenuto correttamente dal Giudice Sportivo di primo grado e nello stesso reclamo, nell'art. 21 co. 4 C.G.S.: "Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara (comma così integrato con il C.U. FIGC n. 165/A, pubblicato in data 25 febbraio 2020)". Non pare potersi dubitare, alla stregua dell'evidente rigore formale del dettato normativo, che il calciatore Cocinelli dovesse necessariamente scontare la prima giornata di squalifica nel prosieguo della partita sospesa Corato-Foggia Incedit del 10.11.2022, a nulla rilevando la circostanza che tale gara si sia disputata successivamente a quella tra Polimnia e Foggia Incedit.

Infatti, se fosse vera la tesi della reclamante, l'art. 21 testè citato, in ossequio al principio giuridico *ubi lex voluit dixit*, avrebbe dovuto prevedere espressamente che il differimento della gara sospesa (ovvero quella in cui il giocatore avrebbe dovuto scontare una delle giornate di squalifica comminate) a data successiva alla disputa di altre gare di campionato, consente al calciatore squalificato di non scontare più la squalifica nella prosecuzione della gara sospesa, bensì in quelle precedenti. Al contrario, la norma prevede espressamente senza timore di smentita - che la squalifica debba essere necessariamente scontata proprio nella prosecuzione della gara sospesa (peraltro, la prosecuzione della gara non pare assimilabile alla diversa ipotesi di annullamento, come ritenuto dalla Polimnia, con l'eseguito richiamo al primo capoverso del comma 4 dell'art. 21). Tale posizione trova conforto anche nell'art. 33 del Regolamento della LND che, infatti, così testualmente recita: "iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita [n.b.: quella interrotta] non possono essere schierati nella prosecuzione". Non pare potersi dubitare, allora, anche alla luce dell'articolo in ultimo citato, che il calciatore Cocinelli avrebbe dovuto scontare la sanzione nel prosieguo della gara sospesa, come affermato dal Giudice Sportivo nell'impugnato provvedimento. Anche per tale profilo di merito, pertanto, il reclamo non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, così

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dall'ASD Polimnia Calcio;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto della società.

Il Relatore Livio COSTANTINO

Tanto esposto,

Il Presidente Angelo Maria ROMANO

Il Segretario Giuseppe SFORZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore), dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 27 dicembre 2022 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROVINCIALE BARI ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B

Gara: A.S.D. AGON CLUB ALTAMURA – F.B.C. GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. del 10.12.2022, in ordine al reclamo proposto dalla F.B.C. GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari, pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 24 del 15.12.2022 del Comitato Regionale Puglia, che aveva rigettato il ricorso della reclamante, per violazione dell'articolo 3, comma 8, del Regolamento del Giuoco del Calcio (numero massimo di giocatori di riserva indicati in distinta di gara).

Oggetto: art. 76 comma II C.G.S.

Ritenuto in fatto

Con pec del 18 dicembre 2022 la società **F.B.C. GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL.** proponeva reclamo, ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe indicata, con cui quest'ultimo aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa, avente ad oggetto la presunta violazione dell'art. 3, comma 8, del Regolamento del Giuoco del Calcio (dettata in tema di numero massimo di giocatori di riserva che possono essere indicati in distinta di gara), avendo la società **A.S.D. AGON CLUB ALTAMURA** indicato, per la gara disputata il 10.12.2022, un numero di giocatori di riserva pari a 9 invece che i 7 previsti dalla norma richiamata. La società reclamante motiva il gravame affidando le proprie censure ad un unico motivo, ovvero che la regola del Gioco del Calcio richiamata risulta fonte normativa superiore, rispetto a quanto previsto dal C.U. nr. 1 dell'1.7.2022 emesso dalla FIGC Settore Giovanile e Scolastico che permette l'indicazione in distinta di gara di numero 9 giocatori di riserva, secondo i criteri di gerarchia, specialità e cronologico.

Per tale unico motivo di gravame, la società reclamante richiede la riforma integrale della decisione del Giudice di prime cure e, per l'effetto, che venga disposta la ripetizione della gara ai sensi e per gli effetti di cui al comma V lett. c) dell'art. 10 C.G.S.

Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2, del C.G.S.

All'esito dell'odierna udienza, dopo la relazione effettuata dal relatore, cui è seguita l'illustrazione dei motivi di reclamo da parte del sig. Francesco MASSARI per conto della reclamante e la discussione in camera di consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 comma 2 del C.G.S. Come noto, la norma citata dispone che: "Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.".

Nel caso di specie non risulta agli atti dell'incarto processuale che la società reclamante abbia mai provveduto a preannunciare il reclamo nel termine previsto, posto che la stessa si è limitata a proporre direttamente il reclamo che ci occupa, con nota pec del 18.12.2022, rispetto alla decisione oggetto di impugnativa, pubblicata su C.U. nr. 24 del 15.12.2022.

Da tale patente violazione procedurale, che risulta assorbente rispetto ai motivi di merito enucleati dalla società reclamante nel proprio ricorso, discende l'inammissibilità del reclamo proposto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, comma 4, C.G.S. vigente, così

DELIBERA

- 1) di dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 76 comma 2 C.G.S.;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore Il Presidente

Pietro CARROZZINI Angelo Maria ROMANO

Il Segretario Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di Relatore), con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 27 dicembre 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A DEL 4/12/2022

Reclamo proposto dalla società Nuova Daunia Foggia 1949 in favore di sigg.ri Simone Carella e Gabriele Pipoli, avverso la decisione nei loro confronti emessa dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, contenuta e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 73 del 9/12/2022, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive.

MOTIVAZIONE

Le predette sanzioni inferte dal G.S.T. ai calciatori della società reclamante traggono linfa dal referto di gara stilato dall'arbitro il quale, al riguardo, indicava specularmente che il Carella si rendeva autore di condotta violenta perchè: "colpiva un avversario con un violento calcio a fine gara" mentre il Pipoli si rendeva autore di condotta violenta perchè: "colpiva con un pugno un calciatore avversario a fine gara".

Ciò detto, con il gravame ritualmente e tempestivamente proposto, il Presidente della società reclamante ha invocato l'attenuante della provocazione da parte di un tesserato della società avversaria e, conseguentemente, ha chiesto la riduzione di tali squalifiche.

Così richiamate le doglianze del reclamo questa Corte, per i motivi che qui di sotto si espongono, le considera manifestamente infondate.

In vero la descrizione nel predetto referto arbitrale delle condotte violente del Carella e del Pipoli, ad onta di quanto opinato nel reclamo come sopra riportato, giustifica appieno la sanzione di 3 gare effettive di squalifica a loro comminate dal G.S.T., per l'assorbente ragione che essa va inquadrata nel paradigma dell'art. 38 del C.G.S., che prevede come sanzione minima per siffatto comportamento proprio quella di tre giornate di squalifica.

Il referto arbitrale risulta chiaro, specifico e concordante: va, quindi, fermamente respinta la diversa ricostruzione della loro condotta addotta dalla società reclamante, perché rimasta sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio oggettivo di segno opposto rispetto al predetto dictum arbitrale, avente fede privilegiata ed incontrastata, sia per quanto disposto dall'art. 61 comma 1 del vigente C.G.S., sia per quanto asseverato in specie dalla più autorevole Giurisprudenza Sportiva: "il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale" (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

Si rimarca che la società, pur avendone titolo, non ha richiesto che l'arbitro rendesse supplemento di rapporto a supporto delle sue tesi nè ha articolato prova testimoniale in base alle previsioni codicistiche. Ciò detto, la decisione del G.S.T. va senz'altro confermata in questa sede.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo, previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Nuova Daunia Foggia 1949;
- 2) per l'effetto dispone ex art. 48 C.G.S. addebitarsi la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore Angelo Maria ROMANO Il Presidente Angelo Maria ROMANO

Il Segretario Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 10/01/2023.

IL SEGRETARIO

Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci